



VERSO CASA (tariffa 60014):

Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni di Assicurazione e Regolamento dei Fondi Interni depositati presso lo studio del Dott. Guido Corradi, notaio in Reggio Emilia in data 01/07/2003, repertorio n. 81528, raccolta n. 15079.

Condizioni generali di assicurazione

Art.1 Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

Art.2 Dichiarazioni del Contraente e dall'Assicurato (incontestabilità)

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

- di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento;
- di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

quando invece, non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza.

La Società rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all'età reale delle somme dovute.

Art.3 Diritto di recesso del Contraente

In caso di contratti di durata superiori a sei mesi, il Contraente può esercitare il recesso, a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi alla sede della Società entro 30 giorni dalla data in cui è stato informato dell'accettazione della sua proposta di assicurazione, accettazione che si manifesta mediante le modalità previste nelle condizioni di assicurazione. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio corrisposto, al netto della quota relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, delle eventuali imposte dovute e delle spese sostenute per l'emissione del contratto espressamente quantificate nella proposta.

Art.4 Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del contraente o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti colposi;
- partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidenti di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

Art.5 Pagamento del premio

Il premio è calcolato in annualità anticipate.

Art.6 Beneficiari

Il Contraente designa i beneficiari e può in ogni momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il contraente o il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del contraente
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei beneficiari.

La designazione di beneficio e sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatta per testamento.

Art.7 Riscatto

Il contraente può mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto (le norme per la determinazione del valore di riscatto sono indicate nelle condizioni di assicurazione).

Art.8 Cessione pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 9 Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del contraente o dei beneficiari ed aventi diritto.

Condizioni di assicurazione

Art. 1 - Definizioni

1.1 AZURITALIA VITA S.p.A. (di seguito più brevemente definita Azuritalia);

Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni sulla vita connesse con fondi d'investimento, operazioni di Capitalizzazione e gestione di Fondi Collettivi dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con il Decreto n.19325 del 23 aprile 1992 pubblicato sulla G.U. n.99 del 29 aprile 1992.

Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia - Italia.

1.2 Contraente: colui che stipula il contratto con Azuritalia, si impegna al pagamento dei premi ed esercita i diritti contrattuali.

1.3 Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

1.4 Beneficiari: i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate.

1.5 Polizza: è il documento probatorio del contratto di assicurazione.

1.6 Proposta di assicurazione: è il documento con cui il Contraente richiede ad Azuritalia l'emissione di una polizza di assicurazione. Ad esso sono allegati tutte le condizioni che regolano il contratto (Condizioni generali, Condizioni di assicurazione, Regolamento dei Fondi Interni, Nota Informativa).

1.7 Primo premio: è l'importo versato al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione quale corrispettivo delle prestazioni assicurate, ossia il premio lordo.

1.8 Premi aggiuntivi: sono gli importi che il Contraente ha facoltà di versare successivamente al conferimento del "Primo Premio" sempre come corrispettivo delle prestazioni assicurate.

1.9 Premio investito: è il "Primo Premio", ovvero i "Premi aggiuntivi" al netto delle commissioni definite al successivo art. 9.3.2.

1.10 Fondo Interno: è un patrimonio indiviso di attività finanziarie, gestito professionalmente da Azuritalia ovvero, tramite apposita delega gestionale, da soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi. Le caratteristiche dei Fondi Interni attualmente istituiti sono indicate nell'apposito "Regolamento dei Fondi Interni" (di seguito più brevemente definito Regolamento).

1.11 Arbitraggio: è l'operazione con la quale il Contraente disinveste la totalità delle quote da un Fondo Interno, per reinvestirne il controvalore, al netto dei "costi di arbitraggio" definiti al successivo art. 9.2, in un altro Fondo Interno.

1.12 Fondo di uscita: il Fondo Interno interessato dall'operazione di disinvestimento per arbitraggio.

1.13 Fondo di entrata: il Fondo Interno interessato dall'operazione di investimento per arbitraggio.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto è una assicurazione unit-linked di tipo "non previdenziale" a vita intera che a fronte del pagamento del "Primo Premio" e di eventuali "Premi aggiuntivi" da parte del Contraente, prevede la liquidazione da parte di Azuritalia di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi momento si verifichi; l'ammontare di detto capitale è calcolato in base a quanto previsto all'art.11 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Il Contraente può altresì estinguere anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto totale secondo le modalità previste all'art.12 delle presenti Condizioni di assicurazione.

L'ammontare del capitale liquidabile per decesso ovvero per riscatto totale, dipende dal numero delle quote attribuite al contratto e dal valore unitario della quota del corrispondente Fondo Interno.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno dipende a sua volta dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il Fondo Interno stesso è investito.

Il presente contratto **comporta pertanto rischi finanziari a carico del Contraente** riconducibili alle variazioni del valore delle attività finanziarie nelle quali sono investiti i patrimoni dei Fondi Interni e conseguentemente del correlato valore unitario delle quote; per le attività finanziarie espresse in valute diverse dall'euro, si aggiungeranno i rischi derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

In particolare Azuritalia non copre il rischio di mancato rimborso e/o perdita di valore, totale o parziale, delle attività finanziarie acquistate per la gestione dei Fondi Interni; tale rischio rimane a totale carico del Contraente.

Azuritalia non offre alcuna garanzia né di rendimento minimo né di restituzione dei premi versati; pertanto, in caso di liquidazione del contratto, per esercizio del diritto di riscatto ovvero per decesso dell'Assicurato, le somme dovute potranno essere inferiori al totale dei premi versati.

I premi al netto delle "commissioni sui premi" come definite al successivo art.9.3, vengono investiti secondo le modalità previste al successivo art.5.

Art. 3 - Conclusione e decorrenza del contratto

Il contratto si intende concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile, con la sottoscrizione da parte del Contraente della proposta di assicurazione; le Condizioni Generali, le presenti Condizioni di Assicurazione, la Nota Informativa ed il Regolamento, già consegnati al Contraente si intendono integralmente conosciuti ed accettati dal Contraente stesso all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Azuritalia dà altresì per conosciuta la propria accettazione della proposta; conseguentemente il Contraente si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione da parte dello stesso della proposta di assicurazione.

Ferma restando la data di conclusione del contratto, che coincide con il momento di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, le parti prendono atto che per Azuritalia la decorrenza del contratto e la copertura assicurativa avranno inizio dal giorno di calcolo, relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno in cui si siano verificate tutte le condizioni di seguito elencate e precisamente che:

- Azuritalia abbia ricevuto la proposta di assicurazione sottoscritta dal Contraente;
- Azuritalia abbia ricevuto notizia certa dell'avvenuto pagamento del premio;
- siano decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione.

Sia il giorno di calcolo sia il giorno di riferimento sono determinati in base a quanto indicato all'art.7 del Regolamento.

Art. 4 - Durata del contratto e premi.

Il presente contratto non prevede durata determinata e fissa in quanto si estingue all'avvenuto decesso dell'Assicurato.

Il "Primo premio" deve essere di importo non inferiore a 1.000,00 Euro.

I "Premi aggiuntivi" devono essere di importo non inferiore a 100,00 Euro.

Art. 5 - Scelta del Fondo Interno e regole di attribuzione delle quote al contratto.

Al momento della sottoscrizione della proposta il Contraente indica il Fondo Interno ove far confluire il "Primo Premio". I "Premi Aggiuntivi" confluiranno nel Fondo Interno le cui quote sono attribuite al contratto nel momento del versamento di detti premi.

Per nessun motivo potranno essere investiti "Premi Aggiuntivi" in più Fondi Interni contemporaneamente, nè in Fondi Interni diversi da quello le cui quote sono attribuite al contratto nel momento del versamento.

Il numero delle quote attribuite al contratto, a seguito del pagamento del "Primo premio" ovvero "Premi aggiuntivi", viene ottenuto, dividendo l'ammontare del "Premio investito" per il valore unitario della quota del Fondo Interno prescelto ovvero collegato al contratto.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno utilizzato per il calcolo di cui al paragrafo precedente è:

- nel caso di "Primo premio" quello del giorno di decorrenza del contratto;
- nel caso di "Premi aggiuntivi", quello del giorno di calcolo, così come definito all'art.7 del Regolamento, relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno in cui Azuritalia ha ricevuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e siano decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione.

Art. 6 - Arbitraggio

Trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza, il Contraente ha la facoltà di trasferire il controvalore della totalità delle quote da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno. Per tale operazione Azuritalia trattiene i "costi di arbitraggio" previsti all'art.9.2 delle presenti Condizioni di Assicurazione e provvederà a disinvestire le quote dal "Fondo di uscita" e a convertire l'importo corrispondente, al netto di detti "costi di arbitraggio", in quote del "Fondo di entrata" secondo quanto disposto dal Contraente.

A tal fine il controvalore delle quote disinvestite, ed il nuovo numero delle quote attribuite, saranno calcolati contestualmente utilizzando i valori unitari delle quote del giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo al ricevimento da parte di Azuritalia della richiesta di arbitraggio firmata dal Contraente.

Sia il giorno di calcolo sia il giorno di riferimento sono determinati in base a quanto indicato all'art.7 del Regolamento.

Art. 7 - Informativa al Contraente

A seguito dell'attribuzione di quote al contratto, Azuritalia invierà sollecitamente al Contraente una lettera contenente le seguenti informazioni:

- importo del "Primo premio" ovvero dei "Premi aggiuntivi";
- importo del "Premio investito";
- data di decorrenza della polizza;
- "giorno di calcolo" nel quale sono state attribuite le quote al contratto;
- numero di quote attribuite al contratto e relativo valore unitario;
- nel solo caso di "Primo Premio" data di ricevimento della proposta di assicurazione e data di incasso del premio;
- nel solo caso di "Premi Aggiuntivi" data di incasso di tali premi.

Azuritalia invierà annualmente al Contraente un estratto conto del contratto, riferito all'ultimo anno trascorso, contenente le seguenti informazioni:

- numero delle quote assegnate ad inizio anno al contratto e relativo controvalore;
 - dettaglio dei premi versati ("Primo premio"/"Premi aggiuntivi"), di ciascun "Premio investito", del numero e del relativo controvalore delle quote assegnate;
 - dettaglio degli arbitraggi, numero e controvalore delle quote disinvestite, numero delle quote derivanti dal reinvestimento del controvalore in uscita;
 - numero delle quote assegnate a fine anno al contratto e relativo controvalore
 - eventuali adeguamenti del "costo di gestione contratto" definito al successivo art. 9.1 delle presenti Condizioni di assicurazione;
- E' facoltà del Contraente, comunque, richiedere ad Azuritalia il controvalore del proprio contratto in qualsiasi altro momento.

Art. 8 - Diritto di recesso

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell'avvenuta conclusione del contratto che, ai sensi dell'art.3 "Conclusione e decorrenza del contratto" delle presenti Condizioni di assicurazione, coincide con la data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente.

Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Azuritalia (Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia - Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notifica del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui Azuritalia ha ricevuto la lettera raccomandata (data di notifica del recesso).

L'importo che verrà restituito al Contraente sarà uguale alla somma dei premi versati ("Primo premio" più eventuali "Premi aggiuntivi"), corretta della differenza, positiva o negativa tra il controvalore del contratto alla data di notifica del recesso e la somma dei "Premi investiti".

Il controvalore del contratto alla data di notifica del recesso, è ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il relativo valore unitario della quota.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno utilizzato per calcolare il controvalore del contratto di cui al paragrafo precedente è quello del giorno di calcolo, così come definito all'art.7 del Regolamento, relativo al primo giorno di riferimento successivo alla medesima data di notifica di recesso.

Nel caso in cui la notifica del recesso giunga prima della determinazione della data di decorrenza, verrà restituito l'ammontare del "Primo premio" e di eventuali "Premi aggiuntivi". Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente; rimarrà a suo esclusivo carico il rischio finanziario tra la data di decorrenza e quella di effetto della notifica di recesso.

Art. 9 - Costi a carico del Contraente**9.1 costo di gestione contratto**

Tale costo pari a 45,00 Euro annuali, sarà prelevato da Azuritalia, per tutta la durata del contratto ogni 31 dicembre, mediante il disinvestimento automatico di quote attribuite al contratto medesimo per pari importo.

Relativamente all'anno solare nel quale il contratto è stato stipulato, il "costo di gestione contratto" addebitato sarà uguale all'importo ottenuto moltiplicando 45 Euro per tanti trecentosessantacinquesimi quanti sono i giorni intercorrenti tra la data di decorrenza ed il 31 dicembre.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno, utilizzato per calcolare il numero delle quote da disinvestire, è determinato nell'ultimo giorno di calcolo dell'anno, così come definito all'art.7 del Regolamento.

In caso di riscatto totale Azuritalia preleverà a titolo di "costo di gestione contratto" 45,00 Euro dal valore di riscatto, in aggiunta ai costi previsti al successivo art. 9.4 "costi di riscatto totale" delle presenti Condizioni di assicurazione.

Ad ogni 31 dicembre, Azuritalia si riserva di aggiornare il "costo di gestione contratto" sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati: l'incremento di tale indice è calcolato come differenza tra la rilevazione effettuata a giugno dell'anno di addebito del "costo di gestione contratto" e la rilevazione effettuata a giugno dell'anno precedente.

Il nuovo importo del "costo di gestione contratto" così determinato, sarà valido fino all'eventuale successivo aggiornamento apportato da Azuritalia.

9.2 costi di arbitraggio

Tali costi, pari a 52,00 Euro, sono prelevati dal controvalore risultante dal disinvestimento delle quote dal Fondo di uscita, al momento della loro conversione in quote del Fondo di entrata.

9.3 commissioni sui premi

Tali commissioni sono prelevate da ciascun premio versato, e vengono determinate in base alle regole di seguito riportate:

9.3.1 "Primo Premio"

- Non sono previste commissioni

9.3.2 "Premi Aggiuntivi"

- Il 3,25% del premio versato.

9.4 costi di riscatto totale

- Tali costi sono prelevati dall'ammontare dovuto in caso di riscatto totale, calcolato sulla base del successivo art.12 e sono determinati in base alle regola sotto indicata:

- diritto di riscatto totale esercitato entro i primi 5 anni di vita del contratto conteggiati a partire dalla data di decorrenza: 130,00 Euro
- diritto di riscatto totale esercitato oltre i 5 anni di vita del contratto conteggiati a partire dalla data di decorrenza: 30,00 Euro

9.5 costi relativi la gestione dei Fondi Interni

per i costi relativi la gestione dei Fondi Interni si rinvia all'art.5 "Spese ed oneri a carico dei Fondi Interni" del Regolamento.

Art. 10 - Liquidazioni

Per tutti i pagamenti di Azuritalia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare Azuritalia per la liquidazione delle prestazioni assicurate richiederà i seguenti documenti:

10.1 decesso assicurato

- originale di polizza ed eventuali appendici
- richiesta dei Beneficiari aventi diritto di corresponsione del capitale con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
- certificato di morte dell'Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
 - se il Contraente ha lasciato testamento;
 - se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autenticata, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato;
 - l'elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l'indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
 - l'eventuale stato di gravidanza della vedova;
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Azuritalia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario.

10.2 riscatto totale

- originale di polizza ed eventuali appendici
- richiesta scritta di liquidazione da parte del Contraente con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l'indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato.

Art. 11 - Capitale liquidabile in caso di morte

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato, Azuritalia liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto alla data in cui si è verificato l'evento, maggiorato di un importo ottenuto, applicando a tale controvalore, una percentuale la cui misura è determinata in funzione degli anni compiuti dall'Assicurato al momento del decesso secondo le seguenti regole:

| Anni compiuti al decesso | Percentuale di aumento del capitale |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Tra 18 e 50 | 1 |
| Tra 51 e 70 | 0,5 |
| Tra 71 e 99 | 0,25 |

Il controvalore delle quote attribuite al contratto è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario determinato nel giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte di Azuritalia della documentazione comprovante il decesso dell'Assicurato (certificato di morte). Il giorno di calcolo e di riferimento, ai fini del calcolo del valore del capitale, sono determinati in base a quanto previsto all'art.7 del Regolamento.

Azuritalia non garantisce alcun rendimento minimo né alcun capitale minimo.

Art. 12 - Capitale liquidabile in caso di riscatto totale

Il Contraente può richiedere, trascorsi almeno 6 mesi dalla decorrenza degli effetti del presente Contratto come definita all'art.3 delle presenti Condizioni di Assicurazione, la liquidazione anticipata del contratto esercitando il diritto di riscatto totale.

In tale caso Azuritalia liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto stesso alla data di ricezione della richiesta di riscatto firmata dal Contraente, al netto dei "costi di riscatto totale" e dei "costi di gestione contratto" così come determinati agli artt.9.4 e 9.1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto è ottenuto, moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario, determinato nel giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte di Azuritalia della richiesta di riscatto totale firmata dal Contraente.

In considerazione, tra l'altro:

- della necessità di valorizzare comunque il patrimonio del Fondo Interno su base di prezzi significativi e tali da esprimere il presumibile valore di realizzo;
 - di situazioni in cui le richieste di liquidazione per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero recare pregiudizio all'interesse dei Contraenti;
 - delle particolari caratteristiche di eventuali strumenti finanziari "strutturati" utilizzati per realizzare gli obiettivi di investimento nonché delle possibili temporanee inefficienze dei mercati di tali strumenti finanziari;
 - in genere, di circostanze eccezionali che non consentano la regolare determinazione del calcolo del valore unitario della quota o del patrimonio netto di un Fondo Interno;
- il Contraente attribuisce espressamente ad Azuritalia il diritto di posticipare l'operazione di disinvestimento e quindi la liquidazione del capitale, per un periodo non superiore a 45 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Il giorno di calcolo e di riferimento, ai fini del calcolo del capitale liquidabile per riscatto totale o parziale, sono determinati in base a quanto previsto all'art.7 del Regolamento. Non è previsto il diritto al riscatto parziale.

Art. 13 - Chiusura e liquidazione di un Fondo Interno.

13.1 Chiusura di un Fondo Interno

Azuritalia può deliberare la chiusura di uno o più Fondi Interni con un preavviso di tre mesi, e di conseguenza non accetterà ulteriori nuove sottoscrizioni e/o versamenti.

La delibera conterrà il motivo che ha portato alla chiusura del Fondo Interno e la data di effetto.

La delibera verrà pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o su altro quotidiano economico a tiratura nazionale.

In tal caso Azuritalia si impegna comunque a garantire l'esistenza di Fondi Interni aventi il medesimo profilo di rischio di quelli posti in chiusura.

A seguito della chiusura di un Fondo Interno non potranno quindi essere attribuite ulteriori quote, ma esso rimarrà in essere fino alla sua liquidazione o fino a quando l'ultima quota non sarà liquidata; inoltre il Contraente potrà effettuare l'arbitraggio delle quote ad altro Fondo Interno senza che siano applicati i "costi di arbitraggio" previsti all'art. 9.2 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

13.2 Liquidazione di un Fondo Interno

Azuritalia può in presenza di giusta causa motivata rinunciare all'attività di gestione di un Fondo Interno ponendolo in liquidazione con un preavviso di almeno tre mesi.

A seguito della liquidazione di un Fondo Interno, Azuritalia liquiderà tutti gli investimenti e le attività del Fondo Interno medesimo.

In tale caso, il Contraente il cui contratto sia legato al Fondo Interno posto in liquidazione, potrà scegliere una delle seguenti opzioni:

- Effettuare il riscatto totale del contratto senza che vengano applicati i costi previsti agli artt. 9.4 e 9.1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
 - Richiedere l'arbitraggio delle quote verso altro Fondo Interno senza che siano applicati i "costi di arbitraggio" previsti all'art. 9.2 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
- In mancanza di disposizioni da parte del Contraente relative alla scelta dell'opzione di cui al paragrafo precedente, Azuritalia, a seguito della liquidazione degli attivi del Fondo Interno posto in liquidazione, provvederà ad investire il controvalore delle quote su di un Fondo Interno avente lo stesso profilo di rischio, dandone comunicazione tempestivamente al Contraente medesimo, fra quelli disponibili a tale data senza addebitare alcun onere aggiuntivo. Laddove il Contraente entro 30 giorni dall'invio di tale comunicazione decida di effettuare un arbitraggio su altro Fondo Interno ovvero esercitare il diritto di riscatto totale, per tale operazione non verrà addebitato alcun costo.

Art. 14 - Imposte e Tasse.

Imposte e tasse, presenti e future, relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari

Art. 15 - Beneficiari della prestazione.

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto ad Azuritalia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto ad Azuritalia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto ad Azuritalia o disposte per testamento.

Art. 16 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del contraente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto.

Art. 17 - Modalità pagamento premi

Il versamento dei premi può essere effettuato con le seguenti modalità:

- mediante assegno circolare o bancario intestato a Azuritalia Vita SpA - Verso Casa con clausola di non trasferibilità;
- ovvero mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:

- Credito Emiliano SpA sul conto corrente n. 046/010/99600 intestato a Azuritalia Vita SpA -Verso Casa
- Banca Euromobiliare SpA sul conto corrente n. 835/010/154 intestato a Azuritalia Vita SpA - Verso Casa
- Banca del Garda SpA sul conto corrente n. 862/010/13846 intestato a Azuritalia Vita SpA - Verso Casa
- Banca di Latina SpA sul conto corrente n. 925/010/800 intestato a Azuritalia Vita SpA - Verso Casa

In ogni caso gli assegni si intendono acquisiti "salvo buon fine". In caso di mancato incasso a qualunque titolo, Azuritalia, ove il Contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il "Primo premio" ovvero il "Premio aggiuntivo" mediante bonifico bancario, provvederà a liquidare le quote attribuite al contratto a seguito di tale pagamento: è fatta salva la possibilità per Azuritalia di esperire tutte le azioni legali consentite per il recupero di eventuali danni. Nel caso in cui l'assegno impagato sia riferito al pagamento del "Primo premio", il contratto si intenderà privo di efficacia dalla data di sottoscrizione della proposta.

Art. 18 - Norme Finali

18.1 La eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.

18.2 Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell'altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.

18.3 Azuritalia in presenza di un giustificato motivo si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti condizioni contrattuali, limitatamente a quelle non peggiorative per i contraenti, dandone comunicazione scritta ai Contraenti stessi i quali avranno, in tale ipotesi, diritto al riscatto totale previsto dall'art.12 delle presenti Condizioni di assicurazione anche prima del decorso dei sei mesi dalla decorrenza degli effetti così come definita dall'art. 3 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Art. 19 - Legge applicabile

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

Regolamento dei Fondi Interni

Art.1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Interni

Azuritalia Vita S.p.A. (di seguito più brevemente definita Azuritalia) compagnia di assicurazione partecipata dal Gruppo Credito Emiliano e dal Gruppo Assicurativo Francese Azur-GMF, ha istituito i seguenti Fondi Interni:

- Azur Sicurezza
- Azur Equilibrio

Ciascun Fondo Interno, con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio di Azuritalia e da quello dei partecipanti. I proventi derivanti dalla gestione di ogni Fondo Interno, al netto di eventuali perdite e delle spese indicate al seguente art.5 non sono distribuiti ai partecipanti, ma vengono reinvestiti nel Fondo Interno medesimo, che si configura quindi come "fondo ad accumulazione".

I Fondi Interni sono suddivisi in quote e relative frazioni il cui valore viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Con l'attribuzione delle quote al contratto non si intende conferito, nè in capo al Contraente nè agli aventi diritto alle prestazioni della polizza, alcun diritto sulle quote stesse, sui Fondi Interni o sugli investimenti operati dai medesimi.

Ad ognuno dei Fondi Interni corrisponde una diversa politica di investimento indicata agli artt. 3.1 e 3.2 del presente Regolamento dei Fondi Interni.

Art.2 - Destinazione dei versamenti

Il Contraente, nel rispetto di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, destina i premi versati in uno o più Fondi Interni tra quelli istituiti da Azuritalia.

Il patrimonio dei Fondi Interni viene investito con le modalità indicate dal successivo art. 3 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dall' "Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo" (ISVAP).

Art.3 - Obiettivi e caratteristiche dei Fondi Interni

3.1 Fondo Interno Azur Sicurezza

Il Fondo ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito con un profilo di rischio basso e risulta coerente con un orizzonte temporale di investimento di medio periodo. Al tal fine e con un adeguato livello di diversificazione viene perseguita una strategia di investimento prevalentemente orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da soggetti pubblici e privati, negoziati presso i mercati regolamentati, aventi di norma rating medio alto (da BBB- a AAA secondo la classificazione di S&P).

Nell'attuazione di tale politica di investimento gli strumenti finanziari obbligazionari potranno essere presenti anche nella misura del 100% del patrimonio; quest'ultimo avrà una "duration finanziaria" (espressiva della variabilità del prezzo di uno strumento finanziario obbligazionario al variare dei tassi d'interesse del mercato) compresa tra 2 e 7 anni; sarà tuttavia ammessa la presenza di singoli titoli aventi duration superiore. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari obbligazionari esteri, verrà posta particolare attenzione agli emittenti dei Paesi aderenti all'Unione Europea, Stati Uniti, Canada, Giappone. La componente azionaria non potrà rappresentare più del 20% del patrimonio e di norma sarà prevalentemente orientata verso emittenti quotati su mercati Europei, USA, Canada e Giappone, senza privilegiare specifici settori economici. Il patrimonio sarà investito in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera; in ogni caso gli strumenti finanziari espressi in valuta estera detenuti nel Fondo Interno Azur Sicurezza e privi di copertura dal rischio di cambio non potranno eccedere il 25% del patrimonio.

Inoltre, nel rispetto dei limiti di legge, il Fondo Interno potrà investire in attività finanziarie non quotate nonché attività finanziarie derivate finalizzate alla ottimale gestione del Fondo Interno medesimo senza alterarne il profilo di rischio. Resta comunque ferma la facoltà di:

- detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e altri strumenti monetari;
- realizzare le politiche di investimento sopra indicate mediante l'acquisto e/o sottoscrizione di quote di OICR (Organismi Investimento Collettivi del Risparmio) aventi caratteristiche compatibili con la politica di investimento del Fondo Interno, compresi quelli promossi e/o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Credito Emiliano e al gruppo Azur GMF (ovvero mediante altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo Credito Emiliano e del gruppo Azur GMF).

Azuritalia può, nell'esercizio dell'attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari - entro il limite massimo del 3 per cento delle attività del Fondo Interno - destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento degli averi del Fondo Interno medesimo, sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria".

La realizzazione della politica di investimento potrà essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Azuritalia; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo Interno rimarrà ad esclusivo carico di Azuritalia.

3.2 Fondo Interno Azur Equilibrio

Il Fondo ha per obiettivo la crescita del capitale investito con un profilo di rischio medio - basso e risulta coerente con un orizzonte temporale di investimento di medio - lungo periodo. Al tal fine e con un adeguato livello di diversificazione viene perseguita una strategia di investimento bilanciata tra strumenti finanziari di natura obbligazionaria, e di natura azionaria.

Nell'attuazione di tale politica di investimento sia gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria sia gli strumenti finanziari di natura azionaria non potranno superare il 60% del patrimonio del Fondo Interno.

Con riferimento agli strumenti finanziari di natura obbligazionaria verranno privilegiati quelli emessi da soggetti pubblici e privati, negoziati presso i mercati regolamentati, aventi di norma rating medio alto (da BBB- a AAA secondo la classificazione di S&P); la "duration finanziaria" del patrimonio (espressiva della variabilità del prezzo di uno strumento

finanziario obbligazionario al variare dei tassi d'interesse del mercato) sarà compresa tra 2 e 7 anni; tuttavia sarà ammessa la presenza di singoli titoli aventi duration superiore. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari obbligazionari esteri, verrà posta particolare attenzione agli emittenti dei Paesi aderenti all'Unione Europea, Stati Uniti, Canada, Giappone.

La componente azionaria di norma sarà prevalentemente investita in emittenti quotati sui mercati di Europa, USA, Canada e Giappone, senza privilegiare specifici settori economici.

Il patrimonio sarà investito in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera; in ogni caso gli strumenti finanziari espressi in valuta estera detenuti nel Fondo Interno e privi di copertura dal rischio di cambio non potranno eccedere il 60% del patrimonio.

Inoltre, nel rispetto dei limiti di legge, il Fondo Interno potrà investire in attività finanziarie non quotate nonché attività finanziarie derivate finalizzate alla ottimale gestione del Fondo Interno medesimo senza alterarne il profilo di rischio. Resta comunque ferma la facoltà di:

- detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e altri strumenti monetari;
- realizzare le politiche di investimento sopra indicate mediante l'acquisto e/o sottoscrizione di quote di OICR (Organismi Investimento Collettivi del Risparmio) aventi caratteristiche compatibili con la politica di investimento del Fondo Interno, compresi quelli promossi e/o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Credito Emiliano e al gruppo Azur GMF (ovvero mediante altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo Credito Emiliano e del gruppo Azur GMF) Azuritalia può, nell'esercizio dell'attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari - entro il limite massimo del 3 per cento delle attività del Fondo Interno - destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento degli averi del Fondo Interno medesimo, sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria".

La realizzazione della politica di investimento potrà essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Azuritalia; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo Interno rimarrà ad esclusivo carico di Azuritalia.

Art.4 - Revisione contabile

Il "Rendiconto annuale sulla gestione" predisposto per ciascuno dei Fondi Interni, è sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art.161 del d.lgs. 24/2/98 n. 58. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sulla concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti all'art.3 del presente Regolamento dei Fondi Interni, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività dei Fondi Interni nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote dei Fondi Interni alla fine di ogni esercizio.

Art.5 - Spese ed oneri a carico dei Fondi Interni

Sono a carico dei Fondi interni le seguenti spese:

| tipologia | importo percentuale annuo | periodicità di addebito | modalità di prelievo |
|---|---|-------------------------|---|
| Commissione di gestione | Azur Sicurezza: 0,60% Azur Equilibrio: 1,00% | giornaliero | dal patrimonio di ciascun Fondo Interno |
| Spese di certificazione | Non predeterminato | giornaliero | dal patrimonio di ciascun Fondo Interno |
| Spese di pubblicazione | Non predeterminato | giornaliero | dal patrimonio di ciascun Fondo Interno |
| Interessi passivi | Non predeterminato | giornaliero | dal patrimonio di ciascun Fondo Interno |
| Spese e oneri d'intermediazione, amministrazione, custodia e diretta pertinenza | Non predeterminato | non predeterminato | dal patrimonio di ciascun Fondo Interno |

Ogni altra spesa ed onere eventualmente dovuto per legge.

Per ogni Fondo Interno, le commissioni di gestione sono calcolate quotidianamente sul valore complessivo netto delle attività, e sono prelevate dalle disponibilità del Fondo Interno stesso con periodicità mensile.

Si evidenzia infine che sui Fondi Interni possono gravare "commissioni di gestione indirette" su attività oggetto di investimento.

Alla data di redazione del presente Regolamento dei Fondi Interni, le "commissioni di gestione indirette" massime (comprendenti di eventuali commissioni di overperformance) relative ai Fondi Interni, risultano essere pari al 3,30% annuo.

Qualora per cause non dipendenti dalla volontà di Azuritalia, tali "commissioni di gestione indirette" venissero sensibilmente aumentate, ne sarà data tempestiva comunicazione scritta ai Contraenti con la possibilità per gli stessi di recedere dal contratto, senza che venga applicato alcun costo per l'esercizio di tale diritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sono a carico di Azuritalia le altre spese che quindi non gravano sul patrimonio dei Fondi Interni.

Art.6 - Criteri di valutazione del patrimonio

Il valore complessivo netto di ogni Fondo Interno è la risultante della valorizzazione a prezzi correnti delle attività nette del Fondo Interno stesso, tenuto conto della quota parte degli oneri maturati di diretta pertinenza.

La posizione netta delle attività si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo emergenti dal controvalore delle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo Interno, contribuendo a determinare la posizione netta di liquidità.

Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio indicativi accertati dalla BCE (Banca Centrale Europea) il giorno di riferimento e, per i tassi di cambio da quest'ultima non accertati, sulla base dei tassi di cambio rilevati nella medesima giornata sui mercati di contribuzione di rilevanza e significatività internazionale.

Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dall'ISVAP.

Eventuali crediti di imposta vantati, e/o percepiti da Azuritalia, derivanti dalla gestione del patrimonio del Fondo Interno nonché eventuali commissioni di qualunque natura retrocesse ad Azuritalia non sono considerati "proventi derivanti dalla gestione" e conseguentemente non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

Art. 7 - Criteri di determinazione del valore unitario delle quote

7.1 Per ogni Fondo Interno, Azuritalia calcola settimanalmente ogni martedì, nel così detto "giorno di calcolo", il valore unitario della quota, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al lunedì di ogni settimana che viene pertanto definito come "giorno di riferimento".

Nel caso in cui il lunedì (giorno di riferimento settimanale) sia festivo, Azuritalia, solo per quella settimana, considererà come giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo; in tal caso il giorno di calcolo sarà il primo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento.

In considerazione, tra l'altro:

- della necessità di valorizzare comunque il patrimonio del Fondo Interno sulla base di prezzi significativi e tali da esprimere il presumibile valore di realizzo;
 - di situazioni in cui le richieste di liquidazione per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero recare pregiudizio all'interesse dei contraenti;
 - delle particolari caratteristiche di eventuali attività finanziarie "strutturate" utilizzate per realizzare gli obiettivi di investimento nonché delle possibili temporanee inefficienze dei mercati di tali attività finanziarie;
 - in genere, di circostanze eccezionali che non consentano la regolare determinazione del calcolo del valore unitario della quota o del patrimonio netto del Fondo Interno;
- Azuritalia potrà, e ciò nell'esclusivo interesse dei contraenti, posticipare il "giorno di riferimento" e dunque il giorno di calcolo nonché la determinazione del valore unitario della quota e/o del valore complessivo netto del Fondo Interno per un periodo comunque non superiore a 15 giorni.

7.2 Il calcolo di cui al precedente art. 7.1 non verrà effettuato nei giorni festivi ma il primo giorno lavorativo seguente.

7.3 Nei primi 15 giorni di operatività di ciascun Fondo Interno, il valore unitario della quota è fissato in 10 Euro.

7.4 Il valore complessivo netto di ogni Fondo Interno è calcolato con le modalità indicate all'art. 6 del presente Regolamento.

7.5 Azuritalia sospende il calcolo del valore unitario della quota per cause di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. Al cessare di tali situazioni, Azuritalia si adopererà per determinare, in buona fede, il valore unitario della quota e provvederà alla sua divulgazione. Azuritalia può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.

7.6 Il valore unitario della quota di ogni Fondo Interno è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il primo giorno lavorativo successivo al giorno di calcolo. Ove per cause di forza maggiore non fosse più possibile procedere alla pubblicazione del valore unitario della quota sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", Azuritalia ne darà comunicazione mediante avviso su almeno due quotidiani a livello nazionale, evidenziando inoltre il nome del nuovo quotidiano utilizzato per la pubblicazione del valore unitario della quota.

Art. 8 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento dei Fondi Interni riceverà eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'introduzione di nuove normative primarie o secondarie ovvero in caso di modifica dei criteri gestionali con l'esclusione di quelli meno favorevoli per i Contraenti. Azuritalia comunicherà tali modifiche ai Contraenti in sede di invio della rendicontazione annuale.

Art. 9 - Chiusura e liquidazione di un Fondo Interno

Per le norme riguardanti la chiusura e la liquidazione dei Fondi Interni, si rimanda a quanto previsto dal relativo articolo delle Condizioni di assicurazione.

Reggio Emilia giugno 2003

NOTA INFORMATIVA DI "VERSO CASA" (tariffa 60014)
Assicurazione a vita intera a premi liberi di tipo non previdenziale
(Contraente persona fisica)

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. **L'informativa pre-contrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'Isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo).**
La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'Isvap.

Art. 1 - Definizioni

Contraente: colui che stipula il contratto con Azuritalia Vita S.p.A., si impegna al pagamento dei premi ed esercita i diritti contrattuali.

Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

Beneficiari: i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate.

Polizza: è il documento probatorio del contratto di assicurazione.

Proposta di assicurazione: è il documento con cui il Contraente richiede ad Azuritalia Vita S.p.A. l'emissione di una polizza di assicurazione. Ad esso sono allegati tutte le condizioni che regolano il contratto (Condizioni generali, Condizioni di assicurazione, Regolamento dei Fondi Interni, Nota Informativa).

Primo premio: è l'importo versato al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione quale corrispettivo delle prestazioni assicurate, ossia il premio lordo.

Premi aggiuntivi: sono gli importi che il Contraente ha facoltà di versare successivamente al conferimento del "Primo Premio" sempre come corrispettivo delle prestazioni assicurate.

Premio investito: è il "Primo Premio", ovvero i "Premi aggiuntivi" al netto delle commissioni definite al successivo punto b) dell'art. 7.1.3

Fondo Interno: è un patrimonio indiviso di attività finanziarie, gestito professionalmente da Azuritalia Vita S.p.A. ovvero, tramite apposita delega gestionale, da soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi. Le caratteristiche dei Fondi Interni attualmente istituiti sono indicate nell'apposito "Regolamento dei Fondi Interni" (di seguito più brevemente definito Regolamento).

Arbitraggio: è l'operazione con la quale il Contraente disinveste la totalità delle quote da un Fondo Interno, per reinvestirne il controvalore, al netto dei "costi di arbitraggio" definiti al successivo art. 7.1.2, in un altro Fondo Interno.

Fondo di uscita: il Fondo Interno interessato dall'operazione di disinvestimento per arbitraggio.

Fondo di entrata: il Fondo Interno interessato dall'operazione di investimento per arbitraggio.

SEZIONE A: INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

Art. 2 - Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo

AZURITALIA VITA S.p.A - Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita, Assicurazioni sulla vita connesse con fondi d'investimento, operazioni di Capitalizzazione e gestione di Fondi Collettivi dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato con il Decreto n.19325 del 23 aprile 1992 pubblicato sulla G.U. n.99 del 29 aprile 1992. Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia - Italia.

SEZIONE B: AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Art. 3 - Avvertenze per il contraente

Il presente contratto è una assicurazione unit-linked di tipo "non previdenziale" a vita intera che a fronte del pagamento del "Primo Premio" e di eventuali "Premi aggiuntivi" da parte del Contraente, prevede la liquidazione da parte di Azuritalia Vita S.p.A. (di seguito più brevemente definita Azuritalia) di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi; l'ammontare di detto capitale è calcolato in base a quanto previsto all'art. 4.1 della presente Nota Informativa.

Il Contraente può altresì estinguere anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto totale secondo le modalità previste all'art. 4.2 della presente Nota Informativa.

L'ammontare del capitale liquidabile per decesso ovvero per riscatto totale, dipende dal numero delle quote attribuite al contratto e dal valore unitario della quota del corrispondente Fondo Interno. Il valore unitario della quota di ogni Fondo Interno dipende a sua volta dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il Fondo Interno stesso è investito.

Il presente contratto comporta pertanto rischi finanziari a carico del Contraente riconducibili alle variazioni del valore delle attività finanziarie nelle quali sono investiti i patrimoni dei Fondi Interni e conseguentemente del correlato valore unitario delle quote; per le attività finanziarie espresse in valute diverse dall'euro, si aggiungeranno i rischi derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

In particolare Azuritalia non copre il rischio di mancato rimborso e/o perdita di valore, totale o parziale, delle attività finanziarie acquistate per la gestione dei Fondi Interni; tale rischio rimane a totale carico del Contraente.

Azuritalia non offre alcuna garanzia né di rendimento minimo né di restituzione dei premi versati; pertanto, in caso di liquidazione del contratto, per esercizio del diritto di riscatto totale ovvero per decesso dell'Assicurato, le somme dovute potranno essere inferiori al totale dei premi versati.

Si suggerisce pertanto al Contraente di valutare con particolare attenzione:

- prima della firma del contratto, l'impegno che si sta assumendo, sia in termini di importo del premio sia di profilo di rischio associato al Fondo Interno prescelto;
- le conseguenze, potenzialmente negative, che potrebbe comportare il riscatto del contratto, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso Azuritalia o presso un'altra società.

Per ulteriori chiarimenti relativi alle caratteristiche del prodotto e delle prestazioni da questo previste di fa rimando alla seguente SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.

SEZIONE C: INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Art.4 - Prestazioni assicurative

4.1 Prestazione in caso di morte

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato, Azuritalia liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto alla data in cui si è verificato l'evento, maggiorato di un importo ottenuto, applicando a tale controvalore, una percentuale la cui misura è determinata in funzione degli anni compiuti dall'Assicurato al momento del decesso secondo le seguenti regole:

| Anni compiuti al decesso | Percentuale di aumento del capitale |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Tra 18 e 50 | 1 |
| Tra 51 e 70 | 0.5 |
| Tra 71 e 99 | 0.25 |

Il controvalore delle quote attribuite al contratto è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario determinato nel giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte di Azuritalia della documentazione comprovante il decesso dell'Assicurato (certificato di morte).

I valori unitari delle quote dei Fondi Interni utilizzati per il calcolo di cui al paragrafo precedente, saranno pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il primo mercoledì successivo al giorno di riferimento utilizzato per il calcolo delle quote e saranno al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni. Il giorno di calcolo e di riferimento, di cui ai precedenti paragrafi, sono determinati in base a quanto previsto all'art.7 del Regolamento. Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Azuritalia non offre alcuna garanzia né di rendimento minimo né di restituzione dei premi versati dal Contraente sul contratto. Conseguentemente il capitale complessivo liquidabile agli aventi diritto potrà essere inferiore al totale dei premi versati.

4.2 Prestazione in caso di esercizio del diritto di riscatto totale

Il Contraente può richiedere, trascorsi almeno 6 mesi dalla decorrenza degli effetti del presente contratto come definita all'art. 5.1 della presente Nota informativa, la liquidazione anticipata del contratto esercitando il diritto di riscatto totale. In tale caso Azuritalia liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto stesso alla data di ricezione della richiesta di riscatto firmata dal Contraente, al netto dei "costi di riscatto totale" e dei "costi di gestione contratto" così come determinati agli artt.7.1.4 e 7.1.1 della presente Nota Informativa.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto è ottenuto, moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario, determinato nel giorno di calcolo relativo al primo giorno di

riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte di Azuritalia della richiesta di riscatto totale firmata dal Contraente. I valori unitari delle quote dei Fondi Interni utilizzati per il calcolo di cui al paragrafo precedente, saranno pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il primo mercoledì successivo al giorno di riferimento utilizzato per il calcolo delle quote e saranno al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.

Il giorno di calcolo e di riferimento, ai fini del calcolo del capitale liquidabile per riscatto totale, sono determinati in base a quanto previsto all'art.7 del Regolamento.

In considerazione, tra l'altro:

- della necessità di valorizzare comunque il patrimonio di ogni Fondo Interno su base di prezzi significativi e tali da esprimere il presumibile valore di realizzo;
- di situazioni in cui le richieste di liquidazione per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero recare pregiudizio all'interesse dei contraenti.
- delle particolari caratteristiche di eventuali strumenti finanziari "strutturati" utilizzati per realizzare gli obiettivi di investimento nonché delle possibili temporanee inefficienze dei mercati di tali strumenti finanziari;
- in genere, di circostanze eccezionali che non consentano la regolare determinazione del calcolo del valore unitario della quota o del patrimonio netto di un Fondo Interno;

il Contraente attribuisce espressamente ad Azuritalia il diritto di posticipare l'operazione di disinvestimento e quindi la liquidazione del capitale, per un periodo non superiore a 45 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Azuritalia non offre alcuna garanzia ne' di rendimento minimo ne' di restituzione dei premi versati; pertanto le somme dovute potranno essere inferiori al totale dei premi versati.

4.3 Fondi Interni a cui sono collegate le prestazioni

Le prestazioni di cui ai precedenti artt. 4.1 e 4.2 sono collegate al valore unitario delle quote dei Fondi Interni istituiti da Azuritalia: infatti, i premi versati sul contratto vengono investiti, secondo quanto previsto all'art.5 delle Condizioni di assicurazione "Scelta del Fondo Interno e regole di attribuzione delle quote al contratto", in un Fondo Interno che possiede specifiche caratteristiche, obiettivi e profili di rischio.

In particolare i Fondi Interni istituiti da Azuritalia alla data di redazione della presente Nota Informativa sono i seguenti:

4.3.1 Fondo Interno Azur Sicurezza

Il Fondo Interno ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito con un profilo di rischio basso e risulta coerente con un orizzonte temporale di investimento di medio periodo. Il profilo di rischio tende ad attenuarsi in caso di permanenza nel Fondo Interno corrispondente a quello dell'orizzonte temporale indicato.

In coerenza con tali obiettivi la politica di investimento sarà orientata in modo tale che:

- il patrimonio sia prevalentemente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da soggetti pubblici e privati, negoziati presso i mercati regolamentati, aventi di norma rating medio alto (da BBB- a AAA secondo la classificazione di S&P); tali strumenti potranno essere presenti anche nella misura del 100% del patrimonio;
- siano privilegiati, tra gli emittenti esteri, quelli dei Paesi aderenti all'Unione Europea, Stati Uniti, Canada e Giappone;
- la componente azionaria non possa rappresentare più del 20% del patrimonio e sia prevalentemente investita in emittenti quotati sui mercati Europei, di Stati Uniti, Canada e Giappone;
- gli strumenti finanziari espressi in valuta estera e privi di copertura del rischio di cambio non superino il 25% del valore del patrimonio.
- le politiche di investimento sopra indicate possano essere realizzate mediante l'acquisto e/o sottoscrizione di quote di OICR (Organismi Investimento Collettivi del Risparmio) aventi caratteristiche compatibili con la politica di investimento del Fondo Interno, compresi quelli promossi e/o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Credito Emiliano e al gruppo Azur GMF (ovvero mediante altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo Credito Emiliano e del gruppo Azur GMF)
- possano inoltre essere effettuate operazioni in contratti derivati finalizzate alla gestione ottimale del Fondo Interno; in ogni caso tali operazioni saranno coerenti con il profilo di rischio del Fondo Interno stesso;
- possano essere assunti prestiti, tramite strumenti monetari, entro il limite massimo del 3 per cento delle attività del Fondo Interno, destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento degli averi del Fondo Interno medesimo, sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria".

Eventuali crediti di imposta vantati, e/o percepiti da Azuritalia, derivanti dalla gestione del patrimonio del Fondo Interno nonché eventuali commissioni di qualunque natura retrocesse ad Azuritalia non sono considerati "proventi derivanti dalla gestione" e conseguentemente non vengono riconosciuti al Fondo Interno medesimo.

Il valore unitario delle quote è calcolato settimanalmente dividendo il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno per il corrispondente numero di quote in circolazione; il valore unitario così calcolato, fatti salvi i giorni festivi, è pubblicato ogni mercoledì sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

La misura della volatilità media annua del valore unitario della quota ritenuta accettabile da Azuritalia, è compresa fra l' 1% ed il 3%; ciò significa che, con riferimento ai profili di rischio evidenziati nella seguente tabella, il profilo di rischio specifico del Fondo Interno è basso.

| volatilità (%) | classe di rischio |
|----------------|-------------------|
| 0-1 | Molto basso |
| 1-3 | Basso |
| 3-8 | Medio basso |
| 8-15 | Medio - alto |
| 15-25 | Alto |
| Più di 25 | Molto Alto |


Fonte dei dati Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

Solo in caso di significative e non occasionali variazioni delle volatilità dei mercati di riferimento la misura della volatilità indicata potrà essere variata; di tale variazione verrà data comunicazione scritta ai Contraenti.

Il Fondo Interno è denominato in euro. Si evidenzia infine che la realizzazione della politica di investimento potrà essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Azuritalia; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo Interno rimarrà ad esclusivo carico di Azuritalia.

Il Fondo Interno Azur Sicurezza è stato istituito il 21/04/1999; nei grafici seguenti vengono riportati, per il periodo 1999-2002:

- a) il "valore unitario della quota" ad ogni fine anno;
- b) la volatilità media annua del "valore unitario della quota"



Gli andamenti passati del Fondo Interno non sono indicativi di quelli futuri

Il migliore rendimento trimestrale (trimestri solari), ottenuto dal Fondo Interno Azur Sicurezza nel periodo 21/04/1999 - 31/12/2002 è risultato pari al 3,01%.

Il peggiore rendimento trimestrale (trimestri solari), ottenuto dal Fondo Interno Azur Sicurezza nel periodo 21/04/1999 - 31/12/2002 è risultato pari al -1,72%.

4.3.2 Fondo Interno Azur Equilibrio:

Il Fondo Interno ha per obiettivo la crescita del capitale investito con un profilo di rischio medio - basso e risulta coerente per un orizzonte temporale di investimento di medio - lungo periodo. Il profilo di rischio tende ad attenuarsi in caso di permanenza nel Fondo Interno corrispondente a quello dell'orizzonte temporale indicato.



In coerenza con tali obiettivi la politica di investimento sarà orientata in modo tale che:

- il patrimonio sia investito in modo bilanciato tra strumenti finanziari di natura obbligazionaria e di natura azionaria;
 - siano privilegiati tra gli strumenti finanziari obbligazionari quelli emessi da soggetti pubblici e privati, negoziati presso i mercati regolamentati, aventi di norma rating medio alto (da BBB- a AAA secondo la classificazione di S&P); tra gli emittenti esteri verrà posta particolare attenzione a quelli dei Paesi aderenti all'Unione Europea, Stati Uniti, Canada e Giappone.
 - la componente azionaria di norma sarà prevalentemente investita in emittenti quotati sui mercati di Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone, senza privilegiare specifici settori economici;
 - gli strumenti finanziari espressi in valuta estera e privi di copertura del rischio di cambio non superino il 60% del valore del patrimonio
 - sia gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria che di natura azionaria possano rappresentare non più del 60% del patrimonio;
 - le politiche di investimento sopra indicate possano essere realizzate mediante l'acquisto e/o sottoscrizione di quote di OICR (Organismi Investimento Collettivi del Risparmio) aventi caratteristiche compatibili con la politica di investimento del Fondo Interno, compresi quelli promossi e/o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Credito Emiliano e al gruppo Azur GMF (ovvero mediante altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo Credito Emiliano e del gruppo Azur GMF)
 - possano inoltre essere effettuate operazioni in contratti derivati finalizzate alla gestione ottimale del Fondo Interno; in ogni caso tali operazioni saranno coerenti con il profilo di rischio del Fondo Interno stesso;
 - possano essere assunti prestiti, tramite strumenti monetari, entro il limite massimo del 3 per cento delle attività del Fondo Interno, destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento degli averi del Fondo Interno medesimo, sfasamenti temporanei nella gestione della "tesoreria".
- Eventuali crediti di imposta vantati, e/o percepiti da Azuritalia, derivanti dalla gestione del patrimonio del Fondo Interno nonché eventuali commissioni di qualunque natura retrocesse ad Azuritalia non sono considerati "proventi derivanti dalla gestione" e conseguentemente non vengono riconosciuti al Fondo Interno medesimo.
- Il valore unitario delle quote è calcolato settimanalmente dividendo il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno per il corrispondente numero di quote in circolazione; il valore unitario così calcolato, fatti salvi i giorni festivi, è pubblicato ogni mercoledì sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
- La misura della volatilità media annua del valore unitario della quota ritenuta accettabile da Azuritalia, è compresa fra il 3% e l'8%; ciò significa che, con riferimento ai profili di rischio evidenziati nella seguente tabella, il profilo di rischio specifico del Fondo Interno è medio - basso.

| volatilità (%) | classe di rischio |
|----------------|-------------------|
| 0-1 | Molto basso |
| 1-3 | Basso |
| 3-8 | Medio basso |
| 8-15 | Medio - alto |
| 15-25 | Alto |
| Più di 25 | Molto Alto |



Fonte dei dati Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

Solo in caso di significative e non occasionali variazioni delle volatilità dei mercati di riferimento la misura della volatilità indicata potrà essere variata; di tale variazione verrà data comunicazione scritta ai Contraenti. Il Fondo Interno è denominato in euro.

Si evidenzia infine che la realizzazione della politica di investimento potrà essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l'attività di "gestione di portafoglio di investimento" per conto terzi, nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Azuritalia; in ogni caso qualsiasi responsabilità in relazione all'attività inerente la gestione del Fondo Interno rimarrà ad esclusivo carico di Azuritalia.

Il Fondo Interno Azur Equilibrio è stato istituito il 21/04/1999; nei grafici seguenti vengono riportati, per il periodo 1999-2002:

- a) il "valore unitario della quota" ad ogni fine anno;
- b) la volatilità media annua del "valore unitario della quota"



Gli andamenti passati del Fondo Interno non sono indicativi di quelli futuri

Il migliore rendimento trimestrale (trimestri solari), ottenuto dal Fondo Interno Azur Equilibrio nel periodo 21\04\1999 - 31/12/2002 è risultato pari al 6,53%.

Il peggiore rendimento trimestrale (trimestri solari), ottenuto dal Fondo Interno Azur Equilibrio nel periodo 21\04\1999 - 31/12/2002 è risultato pari al -6,71%.

4.3.3 Limiti minimi e massimi di investimento

Nella seguente tabella vengono indicati i limiti minimi e massimi entro i quali ciascun Fondo Interno può investire nelle diverse tipologie di strumenti finanziari:

| fondo | titoli di debito | titoli di capitale | strumenti finanziari in valuta senza copertura del rischio di cambio |
|------------------------|------------------|--------------------|--|
| Azur Sicurezza | | | |
| Minimo | 0 | 0 | 0 |
| Massimo | 100 | 20 | 25 |
| Azur Equilibrio | | | |
| Minimo | 0 | 0 | 0 |
| Massimo | 60 | 60 | 60 |

Art. 5 - Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote

5.1 Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto si intende concluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile, con la sottoscrizione da parte del Contraente della proposta di assicurazione; le Condizioni

Generali, le Condizioni di Assicurazione, la presente Nota Informativa ed il Regolamento, già consegnati al Contraente si intendono integralmente conosciuti ed accettati dal Contraente stesso all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Azuritalia dà altresì per conosciuta la propria accettazione della proposta; conseguentemente il Contraente si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione da parte dello stesso della proposta di assicurazione.

Ferma restando la data di conclusione del contratto, che coincide con il momento di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, le parti prendono atto che per Azuritalia la decorrenza del contratto e la copertura assicurativa avranno inizio dal giorno di calcolo, relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno in cui si siano verificate tutte le condizioni di seguito elencate e precisamente che:

- Azuritalia abbia ricevuto la proposta di assicurazione sottoscritta dal Contraente;
 - Azuritalia abbia ricevuto notizia certa dell'avvenuto pagamento del premio;
 - siano decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione.
- Sia il giorno di calcolo sia il giorno di riferimento sono determinati in base a quanto indicato all'art.7 del Regolamento.

5.2 Versamento dei premi e attribuzione delle quote

Il versamento dei premi può essere effettuato con le seguenti modalità:

- mediante assegno circolare o bancario intestato a Azuritalia Vita SpA - Verso Casa, con clausola di non trasferibilità;
- ovvero mediante bonifico bancario presso uno dei seguenti istituti bancari:
 - Credito Emiliano SpA sul conto corrente n. 046/010/99600 intestato a Azuritalia Vita SpA - Verso Casa
 - Banca Euromobiliare SpA sul conto corrente n. 835/010/154 intestato a Azuritalia Vita SpA - Verso Casa
 - Banca del Garda SpA sul conto corrente n. 862/010/13846 intestato a Azuritalia Vita SpA - Verso Casa
 - Banca di Latina SpA sul conto corrente n. 925/010/800 intestato a Azuritalia Vita SpA - Verso Casa

In ogni caso gli assegni si intendono acquisiti "salvo buon fine". In caso di mancato incasso a qualunque titolo, Azuritalia, ove il Contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del mancato incasso a pagare il "Primo premio" ovvero il "Premio aggiuntivo" mediante bonifico bancario, provvederà a liquidare le quote attribuite al contratto a seguito di tale pagamento: è fatta salva la possibilità per Azuritalia di esperire tutte le azioni legali consentite per il recupero di eventuali danni.

Nel caso in cui l'assegno impagato sia riferito al pagamento del "Primo premio", il contratto si intenderà privo di efficacia dalla data di sottoscrizione della proposta.

Il "Primo premio" deve essere di importo non inferiore a 1.000,00 Euro

I "Premi aggiuntivi" devono essere di importo non inferiore a 100,00 Euro.

Al momento della sottoscrizione della proposta il Contraente indica il Fondo Interno ove far confluire il "Primo Premio". I "Premi Aggiuntivi" confluiranno nel Fondo Interno le cui quote sono attribuite al contratto nel momento del versamento di detti premi.

Per nessun motivo potranno essere investiti "Premi Aggiuntivi" in più Fondi Interni contemporaneamente, nè in Fondi Interni diversi da quello le cui quote sono attribuite al contratto nel momento del versamento.

Il numero delle quote attribuite al contratto è ottenuto, dividendo l'ammontare del "Premio investito" per il valore unitario della quota del Fondo Interno prescelto ovvero collegato al contratto.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno utilizzato per il calcolo di cui al paragrafo precedente è:

- nel caso di "Primo premio" quello del giorno di decorrenza del contratto;
- nel caso di "Premi aggiuntivi", quello del giorno di calcolo, così come definito all'art.7 del Regolamento, relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno in cui Azuritalia ha ricevuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e siano decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella proposta di assicurazione.

5.3 Informativa al Contraente

A seguito dell'attribuzione di quote al contratto, Azuritalia invierà sollecitamente al Contraente una lettera contenente le seguenti informazioni:

- importo del "Primo premio" ovvero dei "Premi aggiuntivi";
- importo del "Premio investito";
- data di decorrenza della polizza;
- "giorno di calcolo" nel quale sono state attribuite le quote al contratto;
- numero di quote attribuite al contratto e relativo valore unitario;
- nel solo caso di "Primo Premio" data di ricevimento della proposta di assicurazione e data di incasso del premio;
- nel solo caso di "Premi Aggiuntivi" data di incasso di tali premi.

Art. 6 - Opzioni esercitabili in corso di contratto

Il presente contratto non prevede opzioni di conversione di capitale in rendita.

Art. 7 - Costi

7.1 Costi gravanti sul contratto

Sono a carico del Contraente i seguenti costi:

7.1.1 costo di gestione contratto

Tale costo, pari a 45,00 Euro annuali, sarà prelevato da Azuritalia, per tutta la durata del contratto ogni 31 dicembre, mediante il disinvestimento automatico di quote attribuite al contratto medesimo per pari importo.

Relativamente all'anno solare nel quale il contratto è stato stipulato, il "costo di gestione contratto" addebitato sarà uguale all'importo ottenuto moltiplicando 45 Euro per tanti trecentosessantacinquesimi quanti sono i giorni intercorrenti tra la data di decorrenza ed il 31 dicembre.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno, utilizzato per calcolare il numero delle quote da disinvestire, è determinato nell'ultimo giorno di calcolo dell'anno, così come definito all'art.7 del Regolamento.

In caso di riscatto totale Azuritalia preleverà a titolo di "costo di gestione contratto" 45,00 Euro dal valore di riscatto, in aggiunta ai costi previsti al successivo art. 7.1.4 "costi di riscatto totale" della presente Nota Informativa.

Ad ogni 31 dicembre, Azuritalia si riserva di aggiornare il "costo di gestione contratto" sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati: l'incremento di tale indice è calcolato come differenza tra la rilevazione effettuata a giugno dell'anno di addebito del "costo di gestione contratto" e la rilevazione effettuata a giugno dell'anno precedente.

Il nuovo importo del "costo di gestione contratto" così determinato, sarà valido fino all'eventuale successivo aggiornamento apportato da Azuritalia.

7.1.2 Costi di arbitraggio

Tali costi, pari a 52,00 Euro, sono prelevati dal controvalore risultante dal disinvestimento delle quote dal Fondo di uscita, al momento della loro conversione in quote del Fondo di entrata.

7.1.3 commissioni sui premi

Tali commissioni sono prelevate da ciascun premio versato, e vengono determinate in base alle regole di seguito riportate:

- "Primo Premio": non sono previste commissioni
- "Premi Aggiuntivi": il 3,25% del premio versato.

7.1.4 costi di riscatto totale

Tali costi sono prelevati dall'ammontare dovuto in caso di riscatto totale, calcolato sulla base del successivo art.9, e sono determinati in base alle regola sotto indicata:

- diritto di riscatto totale esercitato entro i primi 5 anni di vita del contratto conteggiati a partire dalla data di decorrenza: 130,00 Euro
- diritto di riscatto totale esercitato oltre i 5 anni di vita del contratto conteggiati a partire dalla data di decorrenza: 30,00 Euro

7.2 Spese ed Oneri a carico dei Fondi Interni

Sono a carico dei Fondi Interni le seguenti spese:

| tipologia | importo percentuale annuo | periodicità di addebito | modalità di prelievo |
|---|---|-------------------------|---|
| Commissione di gestione | Azur Sicurezza: 0,60% Azur Equilibrio: 1,00% | giornaliero | dal patrimonio di ciascun Fondo Interno |
| Spese di certificazione | Non predeterminato | giornaliero | dal patrimonio di ciascun Fondo Interno |
| Spese di pubblicazione | Non predeterminato | giornaliero | dal patrimonio di ciascun Fondo Interno |
| Interessi passivi | Non predeterminato | giornaliero | dal patrimonio di ciascun Fondo Interno |
| Spese e oneri d'intermediazione, amministrazione, custodia e diretta pertinenza | Non predeterminato | non predeterminato | dal patrimonio di ciascun Fondo Interno |

Ogni altra spesa ed onere eventualmente dovuto per legge.

Per ogni Fondo Interno, le commissioni di gestione sono calcolate quotidianamente sul valore complessivo netto delle attività, e sono prelevate dalle disponibilità del Fondo Interno stesso con periodicità mensile.

Si evidenzia infine che sui Fondi Interni possono gravare "commissioni di gestione indirette" su attività oggetto di investimento.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, le "commissioni di gestione indirette" massime (comprehensive di eventuali commissioni di overperformance) relative ai Fondi Interni, risultano essere pari al 3,30% annuo.

Qualora per cause non dipendenti dalla volontà di Azuritalia, tali "commissioni di gestione indirette" venissero sensibilmente aumentate, ne sarà data tempestiva comunicazione scritta ai Contraenti con la possibilità per gli stessi di recedere dal contratto, senza che venga applicato alcun costo per l'esercizio di tale diritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sono a carico di Azuritalia le altre spese che quindi non gravano sul patrimonio dei Fondi Interni.

Art. 8 - Durata del contratto

Il presente contratto non prevede durata determinata e fissa in quanto si estingue all'avvenuto decesso dell'Assicurato.

Art. 9 - Riscatto totale

Il Contraente può richiedere, trascorsi almeno 6 mesi dalla decorrenza degli effetti del presente contratto come definita all'art. 5.1 della presente Nota informativa, la liquidazione anticipata del contratto esercitando il diritto di riscatto totale.

In tal caso Azuritalia liquiderà un capitale uguale al controvalore delle quote attribuite al contratto stesso alla data di ricezione della richiesta di riscatto firmata dal Contraente, al netto dei "costi di riscatto totale" e dei "costi di gestione contratto" così come determinati agli artt.7.1.4 e 7.1.1 della presente Nota Informativa.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore unitario determinato nel giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte di Azuritalia della richiesta di riscatto totale firmata dal Contraente.

In considerazione, tra l'altro:

- della necessità di valorizzare comunque il patrimonio del Fondo Interno su base di prezzi significativi e tali da esprimere il presumibile valore di realizzo;
 - di situazioni in cui le richieste di liquidazione per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero recare pregiudizio all'interesse dei contraenti;
 - delle particolari caratteristiche di eventuali strumenti finanziari "strutturati" utilizzati per realizzare gli obiettivi di investimento nonché delle possibili temporanee inefficienze dei mercati di tali strumenti finanziari;
 - in genere, di circostanze eccezionali che non consentano la regolare determinazione del calcolo del valore unitario della quota o del patrimonio netto di un Fondo Interno;
- il Contraente attribuisce espressamente ad Azuritalia il diritto di posticipare l'operazione di disinvestimento e quindi la liquidazione del capitale, per un periodo non superiore a 45 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Il giorno di calcolo e di riferimento, ai fini del calcolo del capitale liquidabile per riscatto totale, sono determinati in base a quanto previsto all'art.7 del Regolamento.

Non è previsto il diritto al riscatto parziale.

Art. 10 - Modalità di esercizio del diritto di recesso

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui è informato dell'avvenuta conclusione del contratto che, ai sensi dell'art.5.1 "Conclusione del contratto e decorrenza degli effetti" della presente Nota Informativa, coincide con la data di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente.

Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine di 30 giorni, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Azuritalia (Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia - Italia); a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notifica del recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui Azuritalia ha ricevuto la lettera raccomandata (data di notifica del recesso).

L'importo che verrà restituito al Contraente sarà uguale alla somma dei premi versati ("Primo premio" più eventuali "Premi aggiuntivi"), corretta della differenza, positiva o negativa tra il controvalore del contratto alla data di notifica del recesso e la somma dei "Premi investiti" attribuiti al contratto.

Il controvalore del contratto alla data di notifica del recesso, è ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il relativo valore unitario della quota.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno utilizzato per calcolare il controvalore del contratto di cui al paragrafo precedente è quello del giorno di calcolo, così come definito all'art.7 del Regolamento, relativo al primo giorno di riferimento successivo alla medesima data di notifica di recesso.

Nel caso in cui la notifica del recesso giunga prima della determinazione della data di decorrenza, verrà restituito l'ammontare del "Primo premio" e di eventuali "Premi aggiuntivi".

Per l'esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente; rimarrà a suo esclusivo carico il rischio finanziario tra la data di decorrenza e quella di effetto della notifica di recesso.

Art. 11 - Operazioni di arbitraggio

Trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza, il Contraente ha la facoltà di trasferire il controvalore della totalità delle quote da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno. Per tale operazione Azuritalia trattiene i "costi di arbitraggio" previsti all'art.7.1.2 della presente Nota Informativa e provvederà a disinvestire le quote dal "Fondo di uscita" e a convertire l'importo corrispondente, al netto di detti "costi di arbitraggio", in quote del "Fondo di entrata" secondo quanto disposto dal Contraente.

A tal fine il controvalore delle quote disinvestite, ed il nuovo numero delle quote attribuite, saranno calcolati contestualmente utilizzando i valori unitari delle quote del giorno di calcolo relativo al primo giorno di riferimento successivo al ricevimento da parte di Azuritalia della richiesta di arbitraggio firmata dal Contraente.

Sia il giorno di calcolo sia il giorno di riferimento sono determinati in base a quanto indicato all'art.7 del Regolamento.

Art. 12 - Documenti da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

I pagamenti dovuti da Azuritalia, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Azuritalia si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale. Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all'art.10 "liquidazioni" delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 13 - Misure e modalità degli sconti

Sul presente prodotto non sono previsti sconti

Art. 14 - Regime fiscale**Imposta sui premi.**

Non sono previste imposte sui premi

Deducibilità fiscale dei premi

Essendo il prodotto di tipo non previdenziale, i premi versati non sono fiscalmente deducibili.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza del Contratto:

- sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- negli altri casi, se il Beneficiario è persona fisica, le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e i premi pagati, costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% con l'applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore).

La stessa imposta sostitutiva di cui sopra si applica al capitale maturato, diminuito dei premi pagati, al momento della sua eventuale conversione in rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dal momento in cui sorge il diritto all'erogazione. Le rate di rendita, limitatamente all'importo derivante dai risultati che maturano dopo la data suddetta, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura del 12,50%.

Art. 15 - Legislazione applicabile

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

Art. 16 - Regole relative all'esame dei reclami, degli assicurati o dei beneficiari in merito al contratto ed organo competente ad esaminarli

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni ad Azuritalia (Ufficio reclami) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. Il recapito dell'Ufficio Reclami è Via Mirabello, 2 - 42100 Reggio Emilia, tel. 0522/452701. E' comunque facoltà del cliente presentare reclamo all' ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo), con sede in Via Del Quirinale 21, 00187 Roma, quale organo a ciò preposto.

Art. 17 - Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato, vengono redatti in lingua italiana.

II. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO**Art. 18 - Pubblicità del valore della quota dei Fondi Interni**

Al fine di permettere ai contraenti di seguire l'andamento delle prestazioni assicurate, il valore della quota di ciascuno dei Fondi Interni sarà pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il primo giorno lavorativo successivo al giorno di calcolo così come definito all'art.7 del Regolamento.

Ove per cause di forza maggiore non fosse più possibile procedere alla pubblicazione del valore unitario della quota su "Il Sole 24 Ore", Azuritalia ne darà comunicazione mediante avviso su almeno due quotidiani a livello nazionale, evidenziando inoltre il nome del nuovo quotidiano utilizzato per la pubblicazione dei valori unitari delle quote.

Entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio annuale viene messo a disposizione del pubblico, presso la sede di Azuritalia il rendiconto annuale della gestione di ciascun Fondo Interno, certificato da una società di revisione - iscritta all'albo di cui all'art.161 del d.lgs. 24 febbraio 1998.

Per ciascun Fondo Interno, la società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sulla concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti nel Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo Interno alla fine di ogni esercizio.

Art. 19 - Comunicazioni al Contraente

Azuritalia invierà annualmente al Contraente un estratto conto del contratto, riferito all'ultimo anno trascorso, contenete le seguenti informazioni:

- numero delle quote assegnate al contratto ad inizio anno al contratto e relativo controvalore;
- dettaglio dei premi versati ("Primo premio"/"Premi aggiuntivi"), di ciascun "Premio investito", del numero e del relativo controvalore delle quote assegnate,
- dettaglio dei riscatti parziali, numero e relativo controvalore delle quote disinvestite
- dettaglio degli arbitraggi, numero e controvalore delle quote disinvestite, numero delle quote derivanti dal reinvestimento del controvalore in uscita;
- numero delle quote assegnate al contratto a fine anno al contratto e relativo controvalore
- eventuali adeguamenti del "costo di gestione contratto".

E' facoltà del Contraente, comunque, richiedere ad Azuritalia il controvalore del proprio contratto in qualsiasi altro momento.

Reggio Emilia giugno 2003

| edizione 06/03 | | | |
|--------------------------|-----|-----------------|----|
| visto per l'approvazione | MOD | | |
| | | Azuritalia Vita | |
| | | | DG |